



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/02/2006

=====

ADDI' 23/02/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPLI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rentino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BRACHETTI - COSTA - DE ANGELIS - NIERI -  
RODANO - TIBALDI - VALENTINI

**DELIBERAZIONE 106**

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione fino a 300 GHz e gli elettrodotti".

OGGETTO: proposta di Legge Regionale concernente: "Norme concernenti gli impianti radioelettrici e gli elettrodotti con frequenza di trasmissione tra 0 Hz e 300 GHz" E. C. L. - Elettrodotti.   
 x.j. 106 23 FEB. 2006   
 Fino. A -

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'unione europea del 12 luglio 1999 (1999/519/CE) «Relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz»;

VISTO il decreto legislativo n. 615 del 12 novembre 1996 relativo alla compatibilità elettromagnetica di apparecchi elettrici ed elettronici;

VISTA la legge n. 249 del 31 luglio 1997 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e reca norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge n. 189 del 1° luglio 1997 di recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali;

VISTO il decreto interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998 recante "norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";

VISTA la legge n. 443 del 21 dicembre 2001, recante la "delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici";

VISTA la legge n. 36 del 22 febbraio 2001, "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, (Codice delle comunicazioni elettroniche);

CONSIDERATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 recante "limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";

CONSIDERATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 recante "limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

VISTA la legge n. 5 del 16 gennaio 2004 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 315 del 14 novembre 2003, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti di autorizzazione per le infrastrutture di comunicazione elettronica;

VISTA la legge regionale n. 42 del 10 Maggio 1990, recante "norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV";

VISTA la legge regionale n. 14 del 1999 di "organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", in particolare per quanto riguarda le competenze degli enti locali in tema di inquinamento elettromagnetico;

CONSIDERATO che la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 detta i principi fondamentali diretti a:

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- b) promuovere la ricerca scientifica idonea alla valutazione degli effetti a lungo termine;
- c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere sia l'innovazione tecnologica che le azioni di risanamento per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

ATTESO che la legge n. 36 del 22 febbraio 2001, all'articolo 8, definisce tra le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni:

- a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione;
- b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto;
- c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
- d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
- e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione della proposta di legge in oggetto;

All'unanimità,



DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di Legge Regionale concernente "Norme concernenti gli impianti radioelettrici e gli elettrodotti con frequenza di trasmissione <sup>FREQ. 3</sup> tra 0 Hz e 300 GHz\* che forma parte integrante del presente deliberato, composta di 25 articoli e tre allegati, denominati "A", "B", "C", "D", e completa di relazione <sup>N. 2</sup> e schede tecniche.

\* E.GLI. ELETTRODOTTI

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Morozzo

*[Handwritten signature]*

*llg*

*R.M.*  
*X.V.*  
*R.V.*

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**“NORME CONCERNENTI GLI IMPIANTI RADIOELETTRICI  
CON FREQUENZA DI TRASMISSIONE FINO A 300 GHz E GLI  
ELETTRODOTTI”**

*AB.*

*Ferru*

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), della normativa statale concernente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità intesi come valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, nonché del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), detta norme finalizzate a salvaguardare l'ambiente e il paesaggio e a tutelare la salute della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché a garantire il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione disciplina, in particolare:

- a) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici le prescrizioni per l'insediamento degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti;
- b) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti radioelettrici;
- c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti radioelettrici;
- d) le modalità di definizione dei tracciati degli elettrodotti;
- e) le modalità di definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti esistenti;
- f) la realizzazione e la gestione del catasto regionale delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

100

AB

- g) le modalità di promozione della ricerca e della divulgazione delle conoscenze scientifiche in materia di inquinamento elettromagnetico.

AB

Rec 9

**Art. 2**

*(Campo di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) agli impianti e ai sistemi, fissi e mobili, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz;
- b) agli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici, agli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, nonché nei riguardi delle Forze armate, delle Forze di polizia e di soccorso, per i quali resta ferma la disciplina prevista dalla normativa statale di cui all'articolo 2 della l. 36/2001. Sono altresì esclusi gli impianti per radioamatori presidiati e non presidiati, disciplinati dagli articoli 134 e seguenti del d.lgs 259/2003.

100  
10/10/03

**Art. 3**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) esposizione: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- c) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge 36/2001;
- d) obiettivi di qualità:
  - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici e le prescrizioni per l'insediamento degli impianti;
  - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti ai sensi della l. 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) esposizione della popolazione: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- f) elettrodotti: l'insieme delle linee elettriche, delle stazioni, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- g) corridoi di massima: la fascia di territorio all'interno della quale va definito il tracciato di uno o più elettrodotti;
- h) impianto per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

*AB*



- i) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- l) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici fissi o mobili: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessarie ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia da una determinata postazione fissa;
- m) operatore: l'impresa alla quale sono state assegnate una o più frequenze per la trasmissione a livello nazionale, regionale o locale o il compito di fornire e/o gestire reti di comunicazione;
- n) d.p.c.m. per l'alta frequenza: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n. 199;
- o) d.p.c.m. per la bassa frequenza: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 agosto 2003, n. 200)
- p) impianto a bassa frequenza: impianto che emette campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza da 0 a 100 kHz;
- q) impianto ad alta frequenza: impianto che emette campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza da 100 kHz a 300 GHz;
- r) cabina a media tensione: area o locale con apparecchiature e/o trasformatori alimentati in corrente alternata a tensione nominale superiore a 1000 Volt e fino a 30.000 Volt compreso;
- s) interferenze ad apparati elettromedicali: alterazioni nel funzionamento o guasti negli apparati elettromedicali provocati da radiodisturbi classificati secondo le norme CEI EN 60601-1-2:2003 (Apparecchi elettromedicali. Prescrizioni generali per la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove") e CEI EN 55011:1999 (Apparecchi a radiofrequenza industriali,

ku

MB

scientifici e medicali (ISM). Caratteristiche di radiodisturbo. Limiti e metodi di misura).

Edi

SR

**Art. 4**

*(Limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità)*

1. I limiti di esposizione, i valori di attenzione nonché gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), da perseguire per l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti, sono quelli previsti nei d.p.c.m. per l'alta e la bassa frequenza.

Rov

SB

## CAPO II

### IMPIANTI RADIOELETTRICI

#### Art. 5

*(Individuazione delle aree sensibili e prescrizioni per  
l'insediamento degli impianti radioelettrici)*

1. La Regione, le province e i comuni, al fine di garantire la corretta localizzazione urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici e di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, con particolare riguardo ai luoghi destinati alla permanenza di minori, di anziani e alla degenza di persone affette da patologie, tenuto altresì conto della necessità degli operatori di fornire agli utenti un servizio che utilizzi le frequenze assegnate a livello nazionale, individuano aree sensibili secondo i criteri e le finalità previste dai commi 2, 3 e 4.

2. la Regione, relativamente agli impianti di radiodiffusione, individua aree sensibili all'interno delle quali, in considerazione della presenza di impianti radioelettrici, della particolare densità abitativa, della presenza e destinazione di strutture di tipo sanitario, assistenziale, educativo, ricreativo, sportivo, e di luoghi di detenzione e pena, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata intensità d'uso, nonché di aree ed immobili con specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, prescrive localizzazioni alternative e delocalizzazioni.

3. Le province, relativamente agli impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile, nonché agli impianti di tratta di ponti-radio e ai ripetitori di ponti-radio, individuano aree sensibili all'interno delle quali prescrivono, in considerazione della presenza di impianti radioelettrici, della particolare densità abitativa, della presenza e destinazione di strutture di tipo sanitario, assistenziale, educativo, ricreativo, sportivo, e di luoghi di detenzione e pena, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata intensità d'uso, nonché di aree ed immobili con specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, localizzazioni alternative e delocalizzazioni.

*Riv*

*AB*

4. I comuni, relativamente agli impianti di telefonia mobile, individuano, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 7, aree sensibili all'interno delle quali, in considerazione della presenza di impianti radioelettrici, della destinazione d'uso attuale e prevista dagli strumenti di programmazione urbanistica per strutture sanitarie, assistenziali, educative, ricreative, sportive e aree verdi, nonché per immobili con specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico, prescrivono il divieto all'installazione di nuovi impianti.

5. Ai fini previsti dal comma 1 è comunque vietata:

- a) l'installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione, di radiocomunicazione destinati alle comunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile:
- 1) su edifici e loro pertinenze destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;
  - 2) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
  - 3) sulle aree naturali protette di cui alla l.r. n. 29 del 6 ottobre 1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" nonché sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 157) e individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica con il massimo livello di tutela;
  - 4) sugli edifici costruiti abusivamente e che non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
  - 5) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.
- b) l'installazione di impianti per telefonia mobile sugli immobili di cui alla lettera a), numeri 2) e 4) e 5).

AR

AB.

6. Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma 5, lettera a), numeri 2), 4) e 5), sono delocalizzati nei termini e con le modalità stabilite nei regolamenti comunali previsti dall'articolo 7.

File →

AB

## Art. 6

*(Piani regionali per l'installazione degli impianti di radiodiffusione)*

1. Nelle more dall'adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale e delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), la Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), adotta uno o più piani regionali per l'indicazione dei siti in cui localizzare gli impianti che utilizzano le suddette frequenze, tenendo conto delle condizioni iniziali del fondo elettromagnetico e dei relativi livelli di esposizione della popolazione. I suddetti siti devono essere ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia urbanistica ed ambientale, acquisita la dichiarazione di idoneità radioelettrica da parte del Ministero delle comunicazioni, sentiti il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 e successive modifiche, ed il Comitato regionale per il territorio ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, adotta lo schema di piano, che è pubblicato, entro dieci giorni dall'adozione, sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2, le province, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), indicano una conferenza istruttoria alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/90 successive modificazioni. La conferenza conclude i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva contenente le osservazioni allo schema di piano, che viene trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni.



4. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede alle consultazioni con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste economico-professionali e sindacale, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/90 successive modificazioni, anche nell'ambito del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, la Giunta regionale adotta la proposta di piano, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate ai sensi dei commi 3 e 4, e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione.

6. Il piano adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul BUR ed acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

7. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano stesso o dei suoi adeguamenti.

EC

AB



## Art. 7

### *(Regolamenti comunali)*

1. I comuni, ai fini di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, adottano un regolamento di localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti installati sugli immobili indicati all'articolo 5, comma 5, lettera a) numeri 2), 4) e 5).

2. I Comuni favoriscono, nella individuazione dei siti, aree non edificate di proprietà dei comuni stessi ovvero, in caso di installazione su edifici destinati ad abitazione o su edifici pubblici, quelli di maggiore altezza presenti nell'area individuata per l'installazione, tenendo conto altresì delle condizioni iniziali del fondo elettromagnetico e dei relativi livelli di esposizione della popolazione.

3. Ai fini dell'adozione dei regolamenti, i comuni indicano, nel rispetto del principio della leale cooperazione, apposita conferenza istruttoria alla quale partecipano, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le aziende sanitarie locali competenti per territorio, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/90 successive modificazioni, nonché gli operatori interessati. Questi ultimi presentano specifiche proposte per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti sugli immobili di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), numeri 2), 4) e 5)..

## Art. 8

### *(Installazione o modifica degli impianti radioelettrici)*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 13, l'installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di quelli esistenti sono soggette ad autorizzazione del comune.

2. L'istanza di autorizzazione, conforme al modello A dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003, è presentata dall'operatore al Comune, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, prevista dal medesimo allegato. Copia dell'istanza è inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni.

3. Il Comune rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito:

- a) il verbale di assemblea condominiale di approvazione unanime all'installazione dell'impianto, nel caso in cui l'installazione limiti, anche temporaneamente, l'utilizzo delle parti comuni o alteri il decoro dell'edificio;
- b) autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli eventuali vincoli esistenti e alla vigilanza dell'edificazione nelle zone classificate sismiche; nel caso di installazione dell'impianto su un edificio, il comune acquisisce altresì il parere della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sull'idoneità dello stesso edificio a sopportare l'aumento di carico secondo la normativa vigente.
- c) il parere favorevole dell'ARPA sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui all'articolo 4, al volume di rispetto o al calcolo puntuale eseguiti con riferimento al tilt elettrico e/o meccanico dichiarato nell'istanza di autorizzazione, nonché sulle possibili interferenze relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell'impianto. A tal fine l'ARPA si avvale dei dati forniti dai responsabili delle strutture sanitarie pubbliche e private e, in assenza, di tali dati assume come valore di riferimento il livello di campo elettromagnetico di cui al livello di prova 1 come definito dalla norma CEI EN 61000-4-3 "Compatibilità elettromagnetica (EMC) -

Parte 4: Tecniche di prova e di misura - Sezione 3: Prova d'immunità sui campi irradiati a radiofrequenza" edizione 6/2003. L'ARPA verifica inoltre eventuali criticità nelle condizioni di tilt totale massimo e minimo ai fini della successiva attività di vigilanza e controllo.

4. La campagna di misura del campo elettromagnetico, prevista dal modello A dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003, va effettuata nei luoghi con permanenza non inferiore a 4 ore.

5. L'installazione di impianti radioelettrici di cui al comma 13 lettere a), b), è sottoposta alla valutazione di impatto ambientale (VIA) della Regione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche. In tal caso, l'operatore presenta alla Regione la domanda di VIA contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 2. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure, la VIA viene effettuata nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, con le modalità previste dall'articolo 87, commi 6, 7 e 8 del d.lgs. 259/2003. I termini per la presentazione delle osservazioni della VIA da parte degli interessati, previsto dall'articolo 9 del d.p.r. 12 aprile 1996 sono stabiliti in venti giorni.

6. Gli impianti radioelettrici con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono realizzabili previa denuncia di inizio attività (DIA), inviata al comune competente, conforme ai modelli di cui agli allegati A e B alla presente legge, relativi, rispettivamente, agli impianti con potenza in singola antenna da 5 a 20 Watt e agli impianti con potenza in singola antenna inferiore a 5 Watt. La DIA è altresì corredata dell'autocertificazione concernente la conformità degli impianti alla normativa vigente in materia. Copia della DIA è inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni in conformità a quanto previsto dal comma 3, lettera c).

7. La realizzazione degli impianti oggetto della DIA può essere iniziata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In caso di aree e immobili sottoposti ai vincoli di cui agli articoli 10 e 134 del d.lgs. 42/2004, la realizzazione degli impianti è



comunque subordinata al rilascio dell'atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo.

8. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli impianti radioelettrici, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della DIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

9. Le opere oggetto dell'autorizzazione o della DIA devono essere realizzate, a pena di decadenza, entro dodici mesi, rispettivamente, dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso o dalla formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ovvero dal decorso dei sessanta giorni di cui al comma 6.

10. L'operatore dell'impianto oggetto dell'autorizzazione o della DIA, entro venti giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso, ne dà comunicazione scritta all'ARPA ai fini della alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4.

11. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001, su ciascun impianto radioelettrico deve essere applicato un cartello informativo, ben visibile alla popolazione per dimensioni e ubicazione, con l'indicazione dei dati caratteristici dell'impianto, dei valori di esposizione, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione.

12. Su ciascun impianto per la telefonia mobile e di radiodiffusione di nuova installazione, prima della messa in funzione, deve essere installato un quadro chiuso a chiave ubicato in luogo libero, agevole e sicuro, al fine di consentire la verifica, da parte degli organi di controllo o vigilanza, della potenza irradiata da ogni settore d'antenna dell'impianto. All'interno del quadro sono installati un connettore per la misura della potenza attenuata in uscita verso ciascun settore d'antenna ed un cartello con l'indicazione del valore della potenza massima autorizzata, espressa in Watt, per ciascun settore, del valore dell'attenuazione complessiva, espressa in dB, dei componenti della catena a partire dai trasmettitori fino ai connettori di misura. Il

controllo della potenza in uscita degli impianti è eseguita esclusivamente dall'ARPA, con periodicità almeno bimestrale, mediante misura della potenza ai connettori di misura.

13. Nel rispetto dell'unicità del procedimento autorizzatorio, per gli impianti radioelettrici che incidono in modo significativo sul territorio circostante nonché sull'assetto urbanistico edilizio, nell'ambito del procedimento di cui al comma 2 il Comune è tenuto a valutare l'incidenza degli impianti stessi sui profili urbanistici, secondo i criteri previsti per il rilascio del permesso di costruire di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. Sono considerati idonei ad incidere in modo significativo sull'assetto urbanistico edilizio i seguenti impianti radioelettrici, con esclusione di quelli di cui al comma 6:

- a) impianti radioelettrici installati sul terreno, con sistemi radianti o impianti di trasmissione o strutture di sostegno che necessitino di fondazioni o che abbiano altezza non inferiore a 12 metri.
- b) impianti radioelettrici installati su edifici con sistemi radianti o impianti di trasmissione o strutture di sostegno che abbiano altezza non inferiore alla metà dell'edificio stesso.

14. La Regione promuove protocolli d'intesa tra i comuni, gli enti regionali proprietari di immobili, gli operatori e le associazioni di inquilini di stabili, per favorire l'individuazione di criteri condivisi ed omogenei per l'installazione di impianti per la telefonia mobile.

15. Gli operatori provvedono alla rimozione degli impianti radioelettrici inattivi da più di quattro mesi e al ripristino dello stato dei luoghi.

16. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai procedimenti autorizzatori di cui al comma 1 e alla DIA si applicano le disposizioni contenute negli articoli 86 e 87 del d.lgs. 259/2003.

**Art. 9**

*(Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)*

1. Qualora l'installazione di impianti radioelettrici presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, gli operatori presentano apposita istanza di autorizzazione al comune ovvero all'ente pubblico proprietario delle aree.

2. Al procedimento autorizzatorio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 88 del d.lgs. 259/2003.



## Art. 10

*(Piani di riduzione a conformità degli impianti radioelettrici  
e piano di delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione)*

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 20, nei luoghi ove, sulla base delle rilevazioni eseguite sul territorio da parte di organi di vigilanza o di controllo, vengono superati i limiti di esposizione, valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal d.p.c.m. per l'alta frequenza, sono attuati interventi per la riduzione a conformità degli impianti radioelettrici, previsti dai piani di cui al comma 2.

2. I piani di riduzione a conformità degli impianti radioelettrici sono proposti dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) all'Assessorato competente in materia di Ambiente entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle rilevazioni di cui al comma 1 da parte degli organi di vigilanza o di controllo, e sono adottati dalla Giunta regionale sentiti i comuni interessati, l'ARPA e gli operatori coinvolti nel piano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il piano di riduzione a conformità è adottato direttamente dalla Giunta regionale, sentiti gli enti e i soggetti indicati al medesimo comma.

4. Il piano di riduzione a conformità prevede le misure per la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. per l'alta frequenza, e l'eventuale delocalizzazione degli impianti. Qualora la delocalizzazione riguardi impianti di radiodiffusione, essa va effettuata, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 177/2005 e nelle more dell'adozione dei piani nazionali previsti dal suddetto comma, dei siti indicati dai piani regionali di cui all'articolo 6 ovvero dal piano regionale di cui all'articolo 24, comma 1.

5. Gli operatori coinvolti nel piano di riduzione a conformità provvedono ad adeguare gli impianti a propria cura e spesa secondo quanto indicato nel medesimo piano. Gli interventi previsti dal piano vanno completati nel termine perentorio di 3 mesi dall'adozione del piano stesso, per gli impianti di radiodiffusione, e nel termine perentorio di 10 giorni per tutti gli altri impianti.

6. Gli operatori degli impianti di radiodiffusione già installati alla data di entrata in vigore della presente legge e non conformi alle disposizioni contenute nell'articolo 5,

*Boio*

comma 5, lettera a), presentano alla Regione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla suddetta data, un piano di delocalizzazione degli impianti stessi nell'ambito dei siti individuati dai piani regionali di cui all'articolo 6 ovvero dal piano regionale di cui all'articolo 24, comma 1. Il piano di delocalizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti i comuni, l'ARPA e, per l'aspetto radioelettrico, il Ministero delle comunicazioni.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il piano è adottato direttamente dalla Giunta Regionale, sentiti gli enti di cui al medesimo comma.

8. Il piano di delocalizzazione, adottato dalla Giunta regionale, equivale ad autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti e i relativi interventi sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

9. Il piano di delocalizzazione è attuato dagli operatori nel termine perentorio di dodici mesi dalla relativa adozione e i relativi oneri sono a carico degli operatori stessi.

10. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 9 o in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei piani di riduzione a conformità e nei piani di delocalizzazione, previa diffida agli operatori ad adempiere entro trenta giorni, provvede in danno degli stessi.

for

AB.



### CAPO III

#### ELETTRODOTTI

##### Art. 11

*(Pianificazione territoriale e individuazione dei corridoi  
di massima degli elettrodotti)*

1. In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, la Regione indica, nell'ambito del piano territoriale regionale generale (PTRG), gli indirizzi ed i criteri per il piano territoriale provinciale generale (PTPG) ai fini della individuazione dei corridoi di massima degli elettrodotti, anche sulla base degli esiti della eventuale concertazione con l'amministrazione statale competente in relazione agli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV.

2. La provincia, in conformità agli indirizzi ed ai criteri indicati dal PTRG, individua, nell'ambito del PTPG, i corridoi di massima per la realizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 30.000 Volt ed i relativi vincoli di inedificabilità, tenendo conto dei parametri stabiliti dalla normativa statale vigente per la determinazione delle fasce di rispetto. Fermi restando i citati parametri per la determinazione delle fasce di rispetto, i vincoli di inedificabilità connessi alla presenza di corridoi di massima nei PTPG decadono all'atto della realizzazione dell'elettrodotto e, comunque, alla scadenza dei cinque anni di cui all'articolo 24 della l.r. 38/1998.

3. La provincia individua i corridoi di massima anche in mancanza di specifica previsione nell'ambito del PTRG ai sensi del comma 1.

4. Il comune, nei propri strumenti urbanistici, si conforma alle previsioni del PTPG tenendo conto dei corridoi di massima di cui al comma 2 nonché degli elettrodotti esistenti ed autorizzati.

5. I gestori degli elettrodotti partecipano alle conferenze ed alle consultazioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, all'articolo 21, comma 3 e all'articolo 33, comma 2,

*Per*

*MS*

della l.r. 38/99, nel corso delle quali possono formulare proposte ed osservazioni in relazione ai rispettivi eventuali atti di programmazione degli elettrodotti.

Rc

## Art. 12

### *(Prescrizioni per il corretto insediamento urbanistico-territoriale degli elettrodotti)*

1. Al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio, minimizzare il rischio di elettrolocauzione e di collisione dell'avifauna, gli elettrodotti di nuova costruzione, qualora non ci siano impedimenti tecnici debitamente esplicitati nella domanda di autorizzazione e fatte salve le fasce di rispetto definite sulla base dei parametri fissati dallo Stato, sono realizzati:

- a) con percorso interrato e schermato nei tratti ove la proiezione del conduttore più esterno abbia una distanza inferiore a cinquanta metri da ospedali, case di cura e di riposo, luoghi di detenzione e pena, edifici adibiti al culto, scuole, asili nido, impianti sportivi, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
- b) con infrastrutture a minor impatto ambientale e passaggistico ovvero percorso interrato nei tratti ove la proiezione del conduttore più esterno abbia una distanza inferiore a cento metri da parchi pubblici, parchi gioco e aree verdi attrezzate, da beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 è, altresì, vietata l'installazione di nuove cabine elettriche alimentate a media tensione all'interno di edifici con destinazioni d'uso residenziali, scolastiche e di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, nonché, tenendo conto delle esigenze servizi svolti, all'interno di strutture sanitarie.

PL

AB

**Art. 13**

*(Costruzione ed esercizio degli elettrodotti)*

1. La costruzione e l'esercizio degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è autorizzata dalla provincia ai sensi della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norma in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV) e successive modifiche, e della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

PC



#### Art. 14

*(Piani di risanamento degli elettrodotti e piani di delocalizzazione delle cabine elettriche)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia, sentiti i comuni interessati e l'ARPA, adotta, ai sensi dell'articolo 9 della l. 36/2001, nonché nel rispetto degli eventuali criteri elaborati dallo Stato previsti dall'articolo 4, comma 4, della medesima l. 36/2001, uno o più piani di risanamento degli elettrodotti non conformi all'articolo 3 del d.p.c.m. sulle basse frequenze.

2. Ai fini di cui al comma 1, i gestori degli elettrodotti presentano alla provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano di risanamento ai valori di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. sulle basse frequenze. In caso di inezia dei gestori, il piano è adottato direttamente dalla provincia.

3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più province, la proposta di piano di risanamento è presentato alla provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è adottato dalla stessa previa acquisizione di apposita intesa con le province interessate.

4. Il piano di cui al comma 1 prevede i progetti da attuare per il risanamento degli elettrodotti, il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritari, e fatto salvo quanto eventualmente previsto nei criteri di cui al comma 2, gli interventi relativi alle aree con maggiore densità di popolazione, le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riguardo alla tutela della popolazione infantile.

5. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato nel termine previsto dall'articolo 9, comma 4, della l. 36/2001 e i relativi oneri sono a carico dei proprietari ai sensi del medesimo articolo.

6. I gestori delle cabine di trasformazione a media tensione già installate alla data di entrata in vigore della presente legge e non conformi alle disposizioni contenute

Ru



nell'articolo 12, comma 2, presentano alla provincia, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di delocalizzazione delle cabine contenente, in particolare, il programma cronologico di attuazione. Il programma di attuazione contiene i costi e i tempi d'intervento con priorità per gli impianti installati all'interno degli edifici destinati alla permanenza della popolazione infantile e a strutture sanitarie. Il programma di attuazione dovrà tenere altresì conto dell'innovazione tecnologica per gli impianti obsoleti e di quelli da potenziare.

7. Il piano di delocalizzazione è adottato dalla provincia, sentiti i comuni interessati e l'ARPA. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il piano è adottato direttamente dalla provincia, sentiti i citati enti.

8. Il piano di delocalizzazione adottato dalla provincia equivale ad autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti e i relativi interventi sono dichiarati di pubblica utilità. Per l'espropriazione ovvero la costituzione di servitù relative ai terreni di proprietà privata interessati dal piano si applicano le normative vigenti in materia.

9. Il piano di delocalizzazione deve essere attuato dai gestori nel termine perentorio di quattro anni dalla relativa adozione per gli impianti indicati come prioritari al comma 6, e nel termine perentorio di cinque anni dalla relativa adozione per i restanti impianti. Gli oneri relativi sono a carico dei gestori.

10. Il presidente della provincia, decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 6 e 9 o in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel piano di risanamento e nel piano di delocalizzazione, previa diffida ad adempiere ai gestori degli elettrodotti entro sessanta giorni, provvede in danno degli stessi. Restano comunque salve le sanzioni previste dall'articolo 20.

cc



**Art. 15**

*(Contributi regionali)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di elettrodotti interrati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nonché la delocalizzazione delle cabine di trasformazione elettrica ai sensi dell'articolo 14, comma 6, la Regione eroga appositi contributi ai gestori degli elettrodotti.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

lin



**CAPO IV**  
**CATASTO, OSSERVATORIO E FONDO REGIONALE,**  
**ACCESSO AI DATI AMBIENTALI**

**Art. 16**

*(Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)*

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della l. 36/2001, è costituito, nell'ambito del sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA), in raccordo con l'ARPA e in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 7 della citata legge, il catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Ai fini dell'inserimento dei dati nel catasto:

- a) gli operatori degli impianti radioelettrici e i gestori degli elettrodotti con tensione nominale superiore a 30.000 Volt, inviano alla Regione, anteriormente all'installazione dell'impianto o anteriormente alla realizzazione di modifiche delle caratteristiche di emissione, su apposito supporto informatico conforme all'allegato "D", le informazioni tecniche relative agli impianti stessi;
- b) i gestori degli elettrodotti con tensione nominale superiore a 30.000 Volt, inviano alla Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, su apposito supporto informatico conforme all'allegato "D", gli eventuali atti di programmazione degli elettrodotti da realizzare nonché i relativi aggiornamenti;
- c) gli organi di vigilanza inviano alla Regione, su apposito supporto informatico conforme all'allegato "D", i dati tecnici relativi alle misure ed ai monitoraggi di campo elettromagnetico, elettrico e magnetico.

3. La Regione, le province, i comuni, l'ARPA e l'Istituto Epidemiologico collaborano alla formazione e all'aggiornamento del catasto regionale con scambi reciproci di informazione e dati.

*Ri*





## Art. 17

*(Osservatorio regionale sull'inquinamento elettromagnetico.  
Fondo per la ricerca e la divulgazione)*

1. Al fine di concorrere, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della l. 36/2001 e dell'articolo 7 dei d.p.c.m. relativi alla bassa ed alta frequenza, all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti, per la salute e per l'ambiente, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è istituito, presso l'assessorato competente in materia di ambiente, l'osservatorio regionale sull'inquinamento elettromagnetico. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le specifiche competenze dell'osservatorio nonché la relativa composizione.

2. L'osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base della deliberazione di cui al comma 1. Le attività di segreteria dell'osservatorio sono assicurate nell'ambito della struttura regionale competente in materia di inquinamento elettromagnetico.

3. Ai fini previsti dal comma 1 è istituito il fondo regionale per la ricerca e la divulgazione delle conoscenze scientifiche relative agli effetti derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con particolare riguardo all'inquinamento elettromagnetico all'interno delle abitazioni e nei luoghi dove la permanenza della popolazione non è inferiore alle 4 ore giornaliere. Le risorse del fondo sono utilizzate per studi, ricerche e divulgazione delle informazioni sul territorio, per le attività dell'osservatorio.

4. Concorrono alla diffusione delle informazioni di cui al comma 3, i laboratori della rete regionale per l'informazione, formazione e l'educazione ambientale.

*Rece*

**Art. 18**

*(Accesso ai dati ambientali)*

1. La Regione, le province, i comuni, e l'ARPA garantiscono, ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), l'accesso, a chiunque ne faccia richiesta, ai dati ambientali relativi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati.

*10/1*

*B*

**CAPO V**  
**VIGILANZA E SANZIONI**

**Art. 19**

*(Attività di vigilanza e controllo)*

1. Le attività di vigilanza o controllo per la corretta applicazione della presente legge sono esercitate dal comune e dalla provincia in relazione, rispettivamente, agli impianti radioelettrici e agli elettrodotti, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

2. Ai fini dell'adozione del piano di riduzione a conformità di cui all'articolo 10, l'ARPA comunica il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal d.p.c.m per l'alta frequenza, al Corecom e alla Regione.

3. Ai sensi dell'articolo 14 della l. 36/2001, il personale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo può accedere agli impianti di cui al comma 1 e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della l. 36/2001, concernenti i controlli relativi agli impianti destinati ad attività delle Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, nonché le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro.

5. E' fatto divieto di esternalizzazione delle attività e delle funzioni volte al raggiungimento di quanto disposto dal presente articolo.



**Art. 20**  
**(Sanzioni)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di:

- a) superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dai d.p.c.m. sull'alta e la bassa frequenza, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 1, della l. 36/2001;
- b) mancata riduzione a conformità degli impianti radioelettrici e mancato risanamento degli elettrodotti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai piani di cui agli articoli 10, comma 1, e 14, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 1, e articolo 9, comma 6, della l. 36/2001;
- c) mancata delocalizzazione degli impianti radioelettrici e delle cabine elettriche secondo le modalità e i tempi stabiliti dai piani di cui agli articoli 10, comma 7, e 14, comma 6, si applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo 100.000,00;
- d) inottemperanza agli obblighi di cui agli articolo 8, commi 10, 11 e 12, e articolo 16, comma 2, lettera a), nei tempi e nei modi ivi previsti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
- e) installazione o modifica impianti radioelettrici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi anche d'ufficio e a spese del trasgressore; in caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24-11-1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, la sanzione è raddoppiata.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della l. 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/1981 e successive modifiche.

3. Restano salve le sanzioni previste dall'articolo 18 della l.r. 42/1990 relative alla realizzazione di elettrodotti senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalla stessa.

PC

AS

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 21**

*(Modifiche alla legge regionale 42/1990)*

1. Nelle more di una revisione organica della disciplina regionale concernente i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni degli elettrodotti con tensione fino a 150 kV, alla l.r. 42/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 42/1990 le parole da: "dirette all'autorità competente" a: "lunghezza prevalente" sono sostituite dalle seguenti: "sono redatte in conformità al modello A allegato alla presente legge. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione prevista nel suddetto allegato c di quella comprovante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta";
- b) al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 42/1990 dopo le parole: "usi civici" sono inserite le seguenti: ", all'Agenzia regionale per la protezione ambientale,";
- c) alla l.r. 42/1990 è allegato il Modello A di cui all'allegato C alla presente legge.

Ru

AB

Art. 22

(Modifiche alla L.r. 14/1999)

1. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) dell'articolo 113, comma 1, è inserita la seguente:  
"a bis) la individuazione delle aree sensibili relative agli impianti di radiodiffusione;"
- b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 113 è sostituita dalla seguente:  
"b) i piani di riduzione a conformità e i piani di delocalizzazione degli impianti radioelettrici;"
- c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 114 è sostituita dalle seguenti:
  - a) l'individuazione delle aree sensibili relative agli impianti di radiocomunicazione destinati alle comunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile, agli impianti di tratta di ponti-radio e ai ripetitori di ponti-radio;
  - b) la vigilanza e i piani di risanamento e di delocalizzazione degli elettrodotti fino a 150 kV, oltre a quelle di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c);
- d) al comma 1 dell'articolo 115 le parole da: "attribuiti dalla presente legge" a: "telefonia mobile" sono sostituite dalle seguenti: "concernenti l'adozione dei regolamenti per la telefonia mobile, nonché l'autorizzazione degli impianti radioelettrici e la vigilanza sugli impianti stessi."

RA

LBM

**Art. 23**

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 1 settembre 1989, n. 56 (Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi).

*PL*

*B*

**Art. 24**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Relativamente alla localizzazione degli impianti di emittenza televisiva in tecnica analogica, resta salvo il piano di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 50 e 11 settembre 2002, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I comuni adottano i regolamenti previsti dall'articolo 7 entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge. In caso inerzia dei comuni, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di novanta giorni, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto regionale.

3. Gli operatori degli impianti radioelettrici ed i gestori degli elettrodotti con tensione superiore a 30.000 volt, già installati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Regione, entro sessanta giorni dalla suddetta data, le informazioni tecniche relative agli stessi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).

Lu



**Art. 25**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 16 e 17 della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E 34, denominato "Spese per la pianificazione, il catasto, il fondo regionale in materia di inquinamento elettromagnetico", con lo stanziamento, per l'anno 2006 di euro 200.000,00;

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 15 della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E34, denominato "spese per l'erogazione di contributi regionali per l'interramento di elettrodotti e la delocalizzazione di cabine elettriche", con lo stanziamento, per l'anno 2006 di euro 300.000,00;

3. Alla copertura delle spese di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione, per complessivi euro 500.000,00 dal capitolo T28501 elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2006.

*Ru*

*AB*

**DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ**

*(per impianti con potenza in antenna da 5 a 20 watt)*

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....residente  
a..... via..... n..... nella sua qualità  
di..... della Società .....con sede in  
..... via ..... n. ....

***Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.***

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

***Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.***

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

***Stima del campo generato.***

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

Per



1) *volume di rispetto*, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

2) *stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 5 punti/sito).*

Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione ove la permanenza sia maggiore di 4 ore;
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla «Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz», con riferimento all'esposizione umana).
- La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

#### *Modalità di simulazione numerica.*

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Paci



Il sottoscritto inoltre dichiara la conformità dell'impianto alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6 e, qualora siano stati adottati, ai regolamenti comunali di cui all'articolo 7 della presente legge.

Allega alla presente istanza:

- a) dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante;
- b) scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- c) indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;

Per



**DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ**

*(per impianti con potenza in antenna inferiore a 5 watt)*

Il sottoscritto ..... nato a ..... il  
.....residente a ..... via n. .... nella sua qualità  
di..... della Società .....con sede in  
..... via .. n. ....

***Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.***

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

***Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.***

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Il sottoscritto inoltre dichiara la conformità dell'impianto alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6 e, qualora siano stati adottati, ai regolamenti comunali di cui all'articolo 7 della presente legge.

*R*



Allega alla presente istanza:

- a) Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- b) Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- c) Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

**MODELLO A**

**RICHIESTA DI INSTALLAZIONE/TRASFORMAZIONI/VARIANTE DI  
TRACCIATO DI ELETTRODOTTO**

*(linea elettrica/sottostazione/cabina di trasformazione)*

Il sottoscritto ..... nato a ..... Il  
.....residente a ..... via n. .... nella sua qualità  
di..... della Società .....con sede in  
..... via .. n. ....

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto  
dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla  
legge 36/2001.

*Descrizione della sottostazione/cabina di trasformazione e della linea elettrica*

*Descrizione del percorso (linea elettrica)*

*Caratteristiche degli impianti (sottostazione/cabina di trasformazione)*

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente gli impianti, la loro collocazione sul territorio e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dei componenti della sottostazione/cabina di trasformazione dovrà essere corredata di coordinate geografiche dei sostegni con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione dell'impianto.

#### ***Caratteristiche degli impianti (linea elettrica)***

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente i componenti della linea elettrica e la loro collocazione sul territorio.
- La posizione dei componenti della linea elettrica dovrà essere corredata di coordinate geografiche dei sostegni con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione della linea elettrica.

#### ***Mappe del territorio (sottostazione/cabina di trasformazione)***

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando la destinazione d'uso ed i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi con permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere;
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 100 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

#### ***Mappe del territorio (linea elettrica)***

- Stralci del PRG con scala non superiore a 1:10.000 con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando la destinazione d'uso ed i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso;
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:10.000, con indicazione del percorso delle linee elettriche e delle zone circostanti ad una distanza di almeno 50 metri dalla mezzeria del percorso delle linee elettriche;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:10.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche lungo il percorso delle linee elettriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.





### *Stime del campo elettrico e magnetico generato*

- La stima del campo elettrico e del campo magnetico (due stime indipendenti) generato dagli impianti dovrà essere presentata sotto forma grafica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla legge 36/2001 e del d.p.c.m. per la bassa frequenza.
- Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.
- Indicazione sulle mappe del territorio delle fasce di rispetto calcolate in base alle metodologie di calcolo dell'APAT-ARPA, all'obiettivo di qualità vigente ed alla portata di corrente in servizio normale dell'elettrodotto come definita dalla norma CEI 11-60. In attesa che le procedure siano approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, si potranno calcolare la fasce di rispetto facendo riferimento alla guida CEI 211-4 (guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche) o a metodi agli elementi finiti impostando nei calcoli, eseguiti per ogni campata, ai soli fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità vigente dell'induzione magnetica, la corrente in servizio normale come definita dalla norma CEI 11-60 e la minima altezza dei conduttori sul terreno alla temperatura di 15° C.
- Effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo con particolare riguardo alle aree gioco per l'infanzia, agli ambienti abitativi, agli ambienti scolastici e ai luoghi adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore (è possibile riferirsi alla «Norma CEI 211-6 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz», con riferimento all'esposizione umana).
- Eseguire la valutazione del campo elettrico e del campo magnetico complessivo derivante dalla sovrapposizione di quello generato dall'impianto con il fondo ambientale.



***Caratteristiche tecniche dell'impianto.***

Allega alla presente istanza:

- a) Schede tecniche dei conduttori, degli attacchi, degli isolatori, delle morsetterie e dei sostegni dell'impianto
- b) Scheda tecnica con le caratteristiche di alimentazione dell'elettrodotto (frequenza, tensione nominale, portata di corrente normale di esercizio, portata massima di corrente)."
- c) dichiarazione di conformità dell'elettrodotto/linea elettrica/cabine alle disposizioni contenute nell'articolo 12 della presente legge
- d) disegni tecnici dei sostegni
- e) calcoli di verifica del sostegno (fondazioni e stabilità)
- f) calcoli delle azioni esterne (meccaniche) sui sostegni

R

AA

**ALLEGATO D**

**SCHEMA TECNICA DELL'IMPIANTO AD ALTA FREQUENZA (100 kHz - 300 GHz)**

*(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)*

DATI ANAGRAFICI	
INTESTATARIO IMPIANTO.....	
LEGALE RAPPRESENTANTE.....	
CODICE FISCALE.....	P.IVA.....
INDIRIZZO.....	N. ....
CITTA' .....	PROV. .... CAP .....
FAX.....	TELEFONO.....
E-MAIL.....	
CONCESSIONARIO (GESTORE).....	
LOCALITA' IMPIANTO .....	
INDIRIZZO.....	N. ....
LOCALITA' .....	FOGLIO.....
	MAPPALE.....
(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)	
COMUNE .....	PROV. ....
QUOTA sm INSTALLAZIONE .....	m
COORDINATE DELL'IMPIANTO:	
Latitudine .....°/.....'/....."; Longitudine .....°/.....'/.....";	
UTM ED50 X .....; Y .....	

  

DATI TECNICI IMPIANTO TRASMISSIVO	
EMITTENTE TV	<input type="checkbox"/> TECNOLOGIA ANALOGICA
	<input type="checkbox"/> TECNOLOGIA DIGITALE
EMITTENTE RADIO	<input type="checkbox"/> TECNOLOGIA ANALOGICA <input type="checkbox"/> 88-108 MHz
	<input type="checkbox"/> TECNOLOGIA DIGITALE <input type="checkbox"/> 0-30 MHz
FREQUENZA..... MHz	
TELEFONIA CELLULARE	<input type="checkbox"/> GSM 900 MHz <input type="checkbox"/> GSM-R
	<input type="checkbox"/> GSM 1800 MHz <input type="checkbox"/> UMTS
IMPIANTO RADIO	<input type="checkbox"/> HF (specificare frequenze) ..... MHz
	<input type="checkbox"/> VHF (specificare frequenze) ..... MHz
	<input type="checkbox"/> UHF (specificare frequenze) ..... MHz
	<input type="checkbox"/> SHF (specificare frequenze) ..... MHz
PONTE RADIO (specificare frequenze)	..... MHz
MULTIPLEXING:	NO
	SF CON .....(barrare e specificare)

101

## SCHEDA TECNICA DELL'ELETTRODOTTO

### DATI ANAGRAFICI

INTESTATARIO IMPIANTO.....  
LEGALE RAPPRESENTANTE.....  
CODICE FISCALE.....P.IVA.....  
INDIRIZZO.....N.....  
CITTA' ..... PROV. .... CAP ..... TELEFONO.....  
FAX.....E-MAIL.....  
CONCESSIONARIO (GESTORE).....  
LOCALITA' IMPIANTO .....  
INDIRIZZO.....N.....  
LOCALITA' .....FOGLIO.....MAPPALE.....

### DATI TECNICI DELL'ELETTRODOTTO/CABINA DI TRASFORMAZIONE

TENSIONE NOMINALE..... Hz

FREQUENZA NOMINALE ..... Hz

**ELETTRODOTTO**

DENOMINAZIONE.....  
CITTA' INTERESSATE DAL TRACCIATO  
PROVINCIE INTERESSATE DAL TRACCIATO  
DIMENSIONI DELLE FASCE DI RISPETTO ..... m  
PORTATA DELLA CORRENTE IN SERVIZIO NORMALE (CEI 11-60) ..... Amp  
PORTATA MASSIMA DI CORRENTE .....Amp

**CABINA DI TRASFORMAZIONE**

UBICAZIONE .....  
INDIRIZZO.....  
CITTA' ..... PROV. ....

**ALTRO** ..... (specificare)

MASSIMO VALORE STIMATO DEL CAMPO ELETTRICO ..... kV/m  
MASSIMO VALORE STIMATO DELL'INDUZIONE MAGNETICA ..... microT  
MASSIMO VALORE MISURATO DEL CAMPO ELETTRICO ..... kV/m  
MASSIMO VALORE MISURATO DELL'INDUZIONE MAGNETICA ..... microT

RA

B

**SCHEDA TECNICA DELLA MISURA DI CAMPO ELETTRICO,  
MAGNETICO ED ELETTROMAGNETICO**

**DATI ANAGRAFICI**

*(una scheda per ogni indirizzo)*

INDIRIZZO .....

CITTA' ..... COMUNE ..... PROV. ....

QUOTA slm ..... m

COORDINATE (compilare uno dei campi successivi)

Latitudine .....°/.....'/....."; Longitudine .....°/.....'/....."

UTMED50 X .....; Y .....

Data delle misure ..... Orario della misura/monitoraggio

**MISURA/MONITORAGGIO A BANDA LARGA AD ALTA FREQUENZA**

Marca, modello, S/N, P/N e data calibrazione dello strumento di misura .....

Impianti ad alta frequenza più vicini al punto di misura .....

Intervallo di misura .....(orario inizio) .....(orario fine)

Massimo valor medio nel punto 1 ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

Massimo valore nel punto 1 durante l'intervallo di misura ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

Limite di legge applicabile nel punto 1 ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

Massimo valor medio nel punto 2 ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

Massimo valore nel punto 2 durante l'intervallo di misura ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

limite di legge applicabile nel punto 2 ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

**MISURA A BANDA STRETTA AD ALTA FREQUENZA**

Descrizione, S/N, P/N e data calibrazione della catena di misura .....

limite ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

Sorgente 1 ..... MHz ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

Sorgente 2 ..... MHz ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

Sorgente 3 ..... MHz ..... V/m ..... A/m ..... W/mq

**MISURA/MONITORAGGIO A BASSA FREQUENZA**

Marca, modello, S/N, P/N e data calibrazione dello strumento di misura .....

Impianti a bassa frequenza più vicini al punto di misura .....

Intervallo di misura .....(orario inizio) .....(orario fine)

Mediana dei valori di E e B nel punto 1 ..... kV/m ..... microT

Massimo valore di E e B nel punto 1 ..... kV/m ..... microT

Limiti di leggi di E e B applicabili nel punto 1 ..... kV/m ..... microT

Mediana dei valori di E e B nel punto 1 ..... kV/m ..... microT

Massimo valore di E e B nel punto 1 ..... kV/m ..... microT

Limiti di leggi di E e B applicabili nel punto 1 ..... kV/m ..... microT

*Beu*



ALLEG. alla D. L. n. 106  
DEL 23 FEB. 2006

ey

*Regione Lazio*

ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

*11/1/2006*

**Proposta di Legge Regionale concernente le "Norme concernenti  
gli impianti radioelettrici e gli elettrodotti con frequenza di 72.0  
72.0 trasmissione tra 0 Hz e 300 GHz <sup>52)</sup> E. G. L. L. - E. L. E. T. T. R. O. D. O. T. T. I. <sup>4</sup>  
FINO - 6 - 72.0**

ey

*Relazione di accompagnamento*

## Relazione

Con la presente legge la Regione nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), della normativa statale concernente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità intesi come valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, nonché del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), detta norme finalizzate a salvaguardare l'ambiente e il paesaggio, a tutelare la salute della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché a garantire il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti.

**(Art. 2) Campo di applicazione** Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature, fissi e mobili, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz; agli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV, non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici, agli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, nonché nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e di soccorso, per i quali resta ferma la disciplina prevista dalla normativa statale di cui all'articolo 2 della l. 36/2001.

**(Art. 3) Definizioni** Sono elencate una serie di definizioni per la corretta applicazione della legge.

**(Art. 4) Limiti di esposizione, limiti di attenzione ed obiettivi di qualità** Richiama i limiti di esposizione, i limiti di attenzione nonché gli obiettivi di qualità previsti nei due D.P.C.M. (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n. 199, e (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla frequenza di rete 50 Hz generati dagli elettrodotti), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 agosto 2003, n. 200, da perseguire per l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti.

**(Art. 5) Individuazione delle aree sensibili e prescrizioni per l'insediamento degli impianti radioelettrici.** Si individuano le competenze della Regione, delle province e dei comuni, per delimitare le aree sensibili, al fine di garantire la corretta localizzazione urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici e minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane e alle persone affette da patologie, nonché della necessità degli operatori di fornire agli utenti un servizio che utilizzi le frequenze assegnate a livello nazionale. Per realizzare questi obiettivi è stata vietata l'installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione, e di radiocomunicazione destinati alle comunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile su edifici e loro pertinenze destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi: su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, nonché su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica con il massimo livello di tutela. Per gli impianti di telefonia mobile è vietata l'installazione su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, nonché su edifici costruiti abusivamente e che non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, e su beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

**(Art. 6) Piani regionali per l'installazione degli impianti di radiodiffusione.** Nelle more dall'adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale e delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), la Regione adotta uno o più piani regionali per l'indicazione dei siti in cui localizzare gli impianti che utilizzano le suddette frequenze, tenendo conto delle condizioni iniziali del fondo elettromagnetico e dei relativi livelli di esposizione della popolazione. I suddetti siti devono essere ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni. Il piano adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul BUR ed acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.



I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano stesso o dei suoi adeguamenti.

**(Art. 7) Regolamenti comunali.** I comuni adottano un regolamento per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e per la eventuale delocalizzazione di quelli esistenti, tenendo conto delle condizioni iniziali del fondo elettromagnetico e dei relativi livelli di esposizione della popolazione e privilegiando, nella scelta dei siti, aree non edificate di proprietà comunale ovvero, in caso di installazione su edifici destinati ad abitazione o su edifici pubblici, quelli di maggiore altezza presenti nell'area individuata per l'installazione. Ai fini dell'adozione del regolamenti, i comuni indicano, nel rispetto del principio della leale cooperazione, apposita conferenza istruttoria alla quale partecipano gli operatori interessati, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/90 successive modificazioni.

**(Art. 8) Installazione o modifica degli impianti radioelettrici** L'installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di quelli esistenti sono soggette ad autorizzazione del comune. Il Comune rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito: il verbale di assemblea condominiale di approvazione unanime all'installazione dell'impianto, nel caso in cui l'installazione limiti, anche temporaneamente, l'utilizzo delle parti comuni o alteri il decoro dell'edificio. Inoltre deve acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. Il parere favorevole dell'ARPA sulla compatibilità del progetto, nonché sulle possibili interferenze relative agli apparati elettromedicali tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell'impianto. Nel caso di installazione dell'impianto su un edificio, il comune, nel rilascio dell'autorizzazione, verifica l'idoneità dello stesso edificio a sopportare l'aumento di carico. L'installazione di impianti di radiodiffusione, con esclusione di quelli previsti dal comma 7, sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) della Regione. Gli impianti radioelettrici con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono realizzabili previa denuncia di inizio attività (DIA), inviata al comune competente. Su ciascun impianto radioelettrico deve essere applicato un cartello informativo, ben visibile per dimensioni e ubicazione, con l'indicazione dei dati caratteristici dell'impianto, dei valori di esposizione, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione. Resta comunque fermo l'obbligo del rilascio del permesso di costruire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, per l'installazione dei seguenti impianti radioelettrici idonei ad incidere in modo significativo sull'assetto urbanistico edilizio: impianti radioelettrici con sistemi radianti o impianti di trasmissione o strutture di sostegno che necessitino di fondazioni o che abbiano altezza simile a quella degli edifici circostanti, impianti radioelettrici con sistemi radianti o impianti di trasmissione o strutture di sostegno che abbiano altezza simile a quella dell'edificio sul quale sono installati.

**(Art. 9) Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico.** Qualora l'installazione di impianti radioelettrici presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, gli operatori presentano apposita istanza di autorizzazione al comune ovvero all'ente pubblico proprietario delle aree. Al procedimento autorizzatorio si applicano le disposizioni previste dall'articolo 88 del d.lgs. 259/2003.

**(Art. 10) Piani di riduzione a conformità degli impianti radioelettrici e piano di delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione.** Nei luoghi ove sulla base delle rilevazioni eseguite sul territorio da parte di organi di vigilanza, vengono superati i limiti di esposizione, di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal d.p.c.m. per l'alta frequenza, sono attuati interventi per la riduzione a conformità degli impianti radioelettrici. I piani di riduzione a conformità degli impianti radioelettrici sono proposti dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), entro il termine di 10 giorni dalla notifica da parte degli organi di vigilanza, e sono adottati dalla Giunta regionale sentiti i comuni interessati, l'ARPA e gli operatori coinvolti nel piano. Il piano di riduzione a conformità prevede le misure per la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici, secondo le disposizioni del d.p.c.m. per l'alta frequenza, e l'eventuale delocalizzazione degli impianti. Qualora la delocalizzazione riguardi impianti di radiodiffusione, va effettuata, ai sensi del d.lgs. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione) e nelle more dell'adozione dei piani nazionali, nei siti indicati dal Piano territoriale di coordinamento di emittenza televisiva approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 50/2001.

**(Art. 11) Pianificazione territoriale e individuazione dei corridoi di massima degli elettrodotti** In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), la Regione indica nell'ambito del piano territoriale regionale generale (PTRG), gli indirizzi ed i criteri per il piano territoriale provinciale generale (PTPG) ai fini della individuazione dei corridoi di massima degli elettrodotti, anche sulla base degli esiti della eventuale concertazione con l'amministrazione statale competente in relazione agli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KW. La provincia, in conformità agli indirizzi ed ai criteri indicati dal PTRG, individua, nell'ambito del PTPG, i corridoi di massima per la realizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 30.000 Volt ed i relativi vincoli di inedificabilità, tenendo conto

dei parametri stabiliti dalla normativa statale vigente per la determinazione delle fasce di rispetto.

**(Art. 12) Prescrizioni per il corretto insediamento urbanistico-territoriale degli elettrodotti.** Al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio, minimizzare il rischio di elettrolocazione e di collisione dell'avifauna e tutelare la salute della popolazione, gli elettrodotti di nuova costruzione sono realizzati con percorso interrato e schermato nei tratti ove la proiezione del conduttore più esterno abbia una distanza inferiore a cinquanta metri da ospedali, case di cura e di riposo, luoghi di detenzione e pena, edifici adibiti al culto, scuole, asili nido, impianti sportivi, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni. Sono realizzati con infrastrutture a minor impatto ambientale e paesaggistico ovvero percorso interrato nei tratti ove la proiezione del conduttore più esterno abbia una distanza inferiore a cento metri da parchi pubblici, parchi gioco e aree verdi attrezzate, da beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004. E' vietata l'installazione di cabine elettriche alimentate a media tensione all'interno di edifici con destinazioni d'uso residenziali, scolastiche e di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, nonché, tenendo conto delle esigenze servizi svolti, all'interno di strutture sanitarie.

**(Art. 13) Costruzione ed esercizio degli elettrodotti** La costruzione e l'esercizio degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV è autorizzata dalla provincia ai sensi della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norma in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 KV) e successive modifiche, e della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

**(Art. 14) Piani di risanamento degli elettrodotti e piani di delocalizzazione delle cabine elettriche.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia, sentiti i comuni interessati e l'ARPA, adotta uno o più piani di risanamento allo scopo di adeguare gli elettrodotti esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dal d.p.c.m. sulle basse frequenze.

Il piano di risanamento prevede progetti da attuare per il risanamento degli elettrodotti, un programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritari, gli interventi relativi alle aree con maggiore densità di popolazione, le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riguardo alla tutela della popolazione infantile.

I gestori delle cabine di trasformazione a media tensione installate all'interno di edifici residenziali, scolastici o sanitari presentano alla provincia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di

delocalizzazione delle cabine stesse, contenente in particolare, il programma cronologico di attuazione, con priorità per gli edifici destinati alla permanenza della popolazione infantile e a strutture sanitarie.

**(Art. 15) Contributi regionali** Per favorire la realizzazione di elettrodotti interrati e la delocalizzazione delle cabine di trasformazione elettrica la Regione eroga appositi contributi ai gestori. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

**(Art. 16) Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici** È costituito, nell'ambito del sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA), in raccordo con l'ARPA e in coordinamento con il catasto nazionale il catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Gli operatori degli impianti radioelettrici e i gestori degli elettrodotti con tensione nominale superiore a 30.000 Volt, inviano alla Regione, anteriormente all'installazione dell'impianto o anteriormente alla realizzazione di modifiche delle caratteristiche di emissione, su apposito supporto informatico definito dal SIRA, le informazioni tecniche relative agli impianti stessi. I gestori degli elettrodotti con tensione nominale superiore a 30.000 Volt, inviano alla Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, su apposito supporto informatico definito dal SIRA, gli eventuali atti di programmazione degli elettrodotti da realizzare nonché i relativi aggiornamenti;

**(Art. 17) Osservatorio regionale sull'inquinamento elettromagnetico. Fondo per la ricerca e la divulgazione** È istituito, presso l'assessorato competente in materia di ambiente, l'osservatorio regionale sull'inquinamento elettromagnetico per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti, per la salute e per l'ambiente, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

È istituito il fondo regionale per la ricerca e la divulgazione delle conoscenze scientifiche relative agli effetti derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Le risorse del fondo sono utilizzate per studi, ricerche e divulgazione delle informazioni sul territorio, nonché per le attività dell'osservatorio.

**(Art. 18) Accesso ai dati ambientali** La Regione, le province, i comuni, e l'ARPA garantiscono, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), l'accesso, a chiunque ne faccia richiesta, ai dati ambientali relativi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati.

**(Art. 19) Attività di vigilanza** Le attività di vigilanza per la corretta applicazione della presente legge sono esercitate dal comune e dalla provincia in relazione, rispettivamente, agli impianti radioelettrici e agli elettrodotti, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

**(Art. 20) Sanzioni** Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dai d.p.c.m. sull'alta e la bassa frequenza, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 1, della l. 36/2001; mancata riduzione a conformità degli impianti radioelettrici e mancato risanamento degli elettrodotti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai piani di cui agli articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 1, e articolo 9, comma 6, della l. 36/2001; mancata delocalizzazione degli impianti radioelettrici e delle cabine elettriche secondo le modalità e i tempi stabiliti dai piani di cui agli articoli 10, comma 7, e 14, comma 6, si applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo 10.000,00; inottemperanza agli obblighi di cui agli articolo 8, commi 11 e 12. e articolo 16, comma 2, lettera a), nei tempi e nei modi ivi previsti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Installazione o modifica impianti radioelettrici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi anche d'ufficio e a spese del trasgressore; in caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24-11-1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, la sanzione è raddoppiata.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della l. 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/1981 e successive modifiche.

Restano salve le sanzioni previste dall'articolo 18 della l.r. 42/1990 relative alla realizzazione di elettrodotti senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalla stessa.

#### **(Art. 21) Modifiche alla legge regionale 42/1990**

Nelle more di una revisione organica della disciplina regionale concernente i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni degli elettrodotti con tensione fino a 150 KV, alla l.r. 42/1990 sono apportate alcune modifiche alla l.r. 42/1990.

#### **(Art. 22) Modifiche alla l.r. 14/1999**

Sono apportate alcune modifiche alla l.r. 14/1999 per quanto riguarda le competenze degli enti locali in tema di inquinamento elettromagnetico.

### **(Art. 23) Abrogazioni**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 1 settembre 1989, n. 56 (Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi).

### **(Art. 24) Disposizioni transitorie**

Relativamente alla localizzazione degli impianti di emittenza televisiva in tecnica analogica, resta salvo il piano di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 50 e 11 settembre 2002, n. 117.

I comuni adottano i regolamenti previsti entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro dodici mesi dalla data di adozione del regolamento, tutti gli impianti per telefonia mobile installati su edifici non conformi devono essere rimossi, con il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dei gestori degli impianti stessi.

Gli operatori degli impianti radioelettrici ed i gestori degli elettrodotti con tensione superiore a 30.000 volt, già installati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Regione, entro sessanta giorni dalla suddetta data, le informazioni tecniche relative agli stessi

### **(Art. 25) Disposizioni finanziarie**

Per gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli: 6 - Piani regionali per l'installazione degli impianti di radiodiffusione, 16 - Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 17 - Osservatorio regionale sull'inquinamento elettromagnetico, Fondo per la ricerca e la divulgazione, è istituito un nuovo capitolo di bilancio "Spese per la pianificazione, il catasto, il fondo regionale in materia di inquinamento elettromagnetico" con lo stanziamento per il 2006 di Euro 200.000/00.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 - Contributi regionali, è istituito un nuovo capitolo di bilancio "Spese per l'erogazione di contributi regionali per l'interramento di elettrodotti e la delocalizzazione di cabine elettriche" con lo stanziamento per l'anno 2006 di euro 300.00/00.

Angelo Bonelli  
